



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 gennaio 2011 (26.01)
(OR. fr)**

5746/11

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0375 (NLE)**

**AL 1
COHOM 17**

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: [21 dicembre 2010](#)

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione in merito all'applicazione dell'articolo 98 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della [Commissione](#) inviata con lettera del [Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea](#), al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010) 780 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 20.12.2010
COM(2010) 780 definitivo

2010/0375 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione in merito all'applicazione dell'articolo 98 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra

RELAZIONE

1. Gli accordi di associazione costituiscono la base giuridica delle relazioni tra l'Unione europea e i paesi del Mediterraneo meridionale.
2. La sempre maggiore complessità tecnica delle relazioni dell'UE con i paesi del Mediterraneo meridionale, dovuta all'applicazione degli accordi euromediterranei, impone di adeguare opportunamente il funzionamento delle istituzioni di questi accordi. Di conseguenza, nell'ambito dei comitati di associazione previsti dagli accordi euromediterranei, sono istituiti sottocomitati incaricati di sorvegliare la realizzazione delle priorità del partenariato e il ravvicinamento delle legislazioni.
3. L'accordo di associazione tra l'UE e l'Algeria è entrato in vigore il 1° settembre 2005. Sono già stati istituiti sei sottocomitati del comitato di associazione: "Industria, commercio e servizi", "Trasporti, ambiente ed energia", "Società dell'informazione, ricerca, innovazione, istruzione, audiovisivo e cultura", "Agricoltura e pesca", "Giustizia e Affari interni" e "Cooperazione doganale". Inoltre, è stato istituito anche un gruppo di lavoro per gli affari sociali.
4. Il dialogo politico, la sicurezza e i diritti umani costituiscono parte integrante e rappresentano un aspetto essenziale del quadro che disciplina le relazioni tra l'Unione europea e l'Algeria tramite l'accordo di associazione. Sono inoltre elementi importanti delle relazioni dell'UE con i suoi partner mediterranei nel contesto regionale del partenariato euromediterraneo.
5. In questa prospettiva e come il consiglio di associazione UE-Algeria aveva previsto nella decisione n. 3/2007 che istituisce sottocomitati del comitato di associazione e un gruppo di lavoro per gli affari sociali, la Commissione propone di istituire formalmente un nuovo sottocomitato "Dialogo politico, sicurezza e diritti umani", che si aggiungerà ai sottocomitati o ai gruppi già esistenti.
6. Per quanto riguarda la sua organizzazione, il sottocomitato è presieduto, per quanto riguarda l'UE, da un rappresentante del Servizio europeo per l'azione esterna, in piena associazione con la Commissione europea.
7. L'obiettivo, gli argomenti di competenza del sottocomitato e le modalità di applicazione sono indicati nel regolamento interno allegato. Le funzioni e il regolamento interno del sottocomitato sono stati discussi con le autorità algerine.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione in merito all'applicazione dell'articolo 98 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'UE,

vista la proposta della Commissione¹,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, è stato concluso il 22 aprile 2002 ed è entrato in vigore il 1° settembre 2005.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo, il consiglio di associazione può decidere di creare tutti i gruppi di lavoro e tutti gli organi necessari per applicare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve assumere nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo concluso tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, in merito all'applicazione dell'articolo 98 dell'accordo corrisponde al progetto di decisione del consiglio di associazione accluso alla presente decisione.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

Articolo 2

Il sottocomitato è composto da rappresentanti dell'Unione europea e del governo della Repubblica algerina democratica e popolare. È presieduto a turno dalle due parti. Un rappresentante del Servizio europeo per l'azione esterna presiede il sottocomitato a nome dell'Unione europea. La Commissione europea partecipa in virtù delle sue competenze. Gli Stati membri sono informati e invitati alle riunioni del sottocomitato.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente
[...]

ALLEGATO

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ALGERIA

che istituisce il sottocomitato "Dialogo politico, sicurezza e diritti umani"

Il Consiglio di associazione UE-Algeria,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra (accordo di associazione),

considerando quanto segue:

- (1) Le relazioni e la cooperazione dell'UE con i suoi partner del mediterraneo meridionale possono svilupparsi tenendo conto delle competenze dell'UE, nonché delle specificità e delle esigenze di ciascun paese mediterraneo.
- (2) Poiché, grazie all'applicazione dell'accordo di associazione, le relazioni dell'UE con l'Algeria stanno diventando sempre più intense, si rende necessario un controllo regolare.
- (3) Al fine di offrire un quadro istituzionale adeguato per la realizzazione di una più intensa cooperazione, il consiglio di associazione ha già deciso² di dotare il comitato di associazione UE-Algeria di una serie di sottocomitati.
- (4) Il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali ispira le politiche interne e internazionali delle parti ed è un elemento essenziale dell'accordo di associazione.
- (5) Il dialogo politico e il mantenimento della sicurezza costituiscono un elemento importante dell'accordo di associazione e sono discussi nell'ambito dei diversi organi da esso previsti.
- (6) Nel quadro del dialogo politico, l'Algeria e l'UE si pongono obiettivi ambiziosi fondati sull'impegno reciproco nei confronti di valori comuni come, per esempio, la democrazia, lo Stato di diritto, la protezione e la promozione di tutti i diritti umani, civili, politici, economici, sociali e culturali, compreso il diritto allo sviluppo, nonché le questioni relative alla sicurezza, compresa la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata in tutte le sue forme.
- (7) L'articolo 98 dell'accordo di associazione prevede la costituzione di gruppi di lavoro o organismi necessari per l'attuazione dell'accordo,

DECIDE:

² Decisione n. 3/2007 del Consiglio di associazione UE-Algeria, GU L 330 del 15.12. 2007, pag. 31.

Articolo 1

1. È istituito, nell'ambito del comitato di associazione UE-Algeria (comitato di associazione), il sottocomitato "Dialogo politico, sicurezza e diritti umani". Il suo regolamento interno figura in allegato.

Il sottocomitato dipende dal comitato di associazione, al quale riferisce dopo ciascuna riunione.

2. Le questioni di competenza del sottocomitato possono essere trattate anche a più alto livello nell'ambito del dialogo politico tra l'Unione europea e l'Algeria.

3. Nel quadro del suo mandato, il comitato di associazione propone al consiglio di associazione tutte le misure necessarie per garantire il buon funzionamento del sottocomitato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a [...], il [...]

Per il Consiglio di associazione UE-Algeria

ALLEGATO

Regolamento interno del sottocomitato n. 7 "Dialogo politico, sicurezza e diritti umani"

1. Composizione e presidenza

Il sottocomitato "Dialogo politico, sicurezza e diritti umani" (sottocomitato) è composto da rappresentanti delle parti dell'accordo di associazione. È presieduto a turno da alti funzionari di una delle due parti.

2. Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato di associazione UE-Algeria (comitato di associazione), al quale riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale ma può presentare proposte al comitato di associazione.

3. Competenze

Il sottocomitato esamina l'applicazione dell'accordo di associazione UE- Algeria nei settori elencati in appresso. Per le questioni attinenti ai diritti umani, alla democratizzazione, alla governance e ai problemi di sicurezza connessi alla cooperazione in materia di lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, il sottocomitato rappresenta il principale dispositivo di verifica sul piano tecnico. Il sottocomitato valuta in particolare i progressi compiuti nel ravvicinamento, nell'attuazione e nell'applicazione delle legislazioni ed esamina la cooperazione tra le pubbliche amministrazioni e gli elementi operativi connessi. Il sottocomitato valuta inoltre i progressi compiuti, esamina i problemi che potrebbero verificarsi nei settori elencati di seguito e propone le eventuali misure da adottare :

- a) Stato di diritto, buon governo e democrazia, in particolare indipendenza del sistema giudiziario, accesso alla giustizia e sostegno alle riforme nel settore della giustizia, scambio di esperienze e formazione;
- b) proseguimento delle operazioni di ratifica e di attuazione delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani e libertà fondamentali, compreso l'esame della possibilità di adesione ai relativi protocolli facoltativi e lo scambio di opinioni sulle eventuali riserve nei confronti di queste convenzioni; cooperazione con le procedure e i meccanismi internazionali in materia di diritti umani;
- c) lotta contro la pena di morte e la tortura e contro ogni forma di discriminazione;
- d) diritti dei minori e diritti delle donne;
- e) libertà di espressione, ruolo della società civile e protezione dei difensori dei diritti umani;
- f) cooperazione in materia di giustizia internazionale, promozione dei processi di democratizzazione e di corretta gestione degli affari pubblici;
- g) cooperazione nelle organizzazioni multilaterali sui diritti umani;
- h) lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata;

- i) concertazione in materia di politica estera e di sicurezza, in particolare prevenzione dei conflitti, disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa;
- j) concertazione sulle questioni relative alla sicurezza regionali e internazionali di interesse comune;
- k) rafforzamento delle capacità amministrative e operative delle istituzioni nazionali interessate.

Il comitato di associazione può aggiungere a quest'elenco, non esaustivo, altri temi, previo accordo delle due parti.

Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere di questioni relative a uno, a più o a tutti i settori dell'elenco di cui sopra.

4. Segreteria

Un funzionario del servizio europeo per l'azione esterna e un funzionario del governo della Repubblica algerina democratica e popolare svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato e avranno il compito di prepararne le riunioni.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

5. Riunioni

Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedano le circostanze e almeno una volta l'anno, alternativamente in Algeria o nell'UE. Possono essere indette riunioni su richiesta dell'una o dell'altra parte, presentata all'altra parte dal segretario permanente competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell'altra parte risponde entro quindici giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere convocato entro tempi più brevi previo accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni vengono indette per ciascuna parte dal segretario permanente corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della prevista composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo di entrambe le parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

6. Ordine del giorno delle riunioni

Le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai segretari permanenti dello stesso. Per ogni riunione, il presidente elabora un ordine del giorno provvisorio, d'intesa con l'altra parte, al più tardi dieci giorni prima dell'inizio della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda formale d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione.

L'ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

7. Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai due segretari permanenti dopo ciascuna riunione. I segretari permanenti del sottocomitato inviano ai segretari e al presidente del comitato di associazione una copia del verbale, compresi eventualmente le proposte e i suggerimenti del sottocomitato.

8. Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche e le conclusioni dei suoi lavori non sono rese pubbliche.

**SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE AVENTI
UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Istituzione del sottocomitato "Dialogo politico, sicurezza e diritti umani" nel quadro dell'accordo di associazione UE-Algeria.

2. LINEE DI BILANCIO:

Capitolo e articolo: non pertinente

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio in questione: non pertinente

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Proposta senza incidenza finanziaria

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate – l'effetto è il seguente

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate ³	Periodo di 12 mesi a decorrere da giorno/mese/anno	[Anno n]
Articolo...	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>		
Articolo...	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>		

Situazione a seguito dell'azione					
	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5]

³ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali) gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi previa detrazione del 25% delle spese di riscossione.

Articolo...					
Articolo...					

4. MISURE ANTIFRODE

...

5. ALTRE OSSERVAZIONI

...